



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI

“CITTÀ DELLA MAIELLA”

Sommario

Sommario	2
Titolo Primo – Costituzione e Finalità dell’Unione	3
Art. 1 – Istituzione dell’Unione	3
Art. 2 – Finalità e ruolo dell’Unione	3
Art. 3 – Durata e scioglimento dell’Unione	4
Art. 4 – Adesione all’Unione	5
Art. 5 – Recesso dall’Unione	5
Art. 6 – Esclusione dall’Unione	7
Art. 7 – Attribuzione di funzioni e servizi	8
Titolo Secondo – Organi di Governo dell’Unione	8
Art. 8 – Disposizioni generali	8
Art. 9 – Il Consiglio dell’Unione	9
Art. 10 – Presidenza del Consiglio	9
Art. 11 – La Giunta dell’Unione	9
Art. 12 – Il Presidente dell’Unione	10
Titolo Terzo – Strumenti e Istituti per la Partecipazione.....	10
Art. 13 – Principi di rappresentanza, partecipazione e accesso agli atti	10
Art. 14 Conferenze degli Assessori	11
Art. 15 – Riunioni plenarie degli Organi dell’Unione.....	11
Titolo Quarto – Organizzazione Amministrativa	11
Art. 16 – Principi generali di gestione.....	11
Art. 17 – Personale dell’Unione.....	11
Art. 18 – Segretario e Direzione dell’Unione.....	12
Art. 19 – Collaborazione tra gli Enti.....	12
Art. 20 – Forme di gestione	12
Art. 21 – Nomina dei rappresentanti.....	12
Titolo Quinto – Risorse ed Aspetti Economico-Finanziari	12
Art. 22 - Ordinamento contabile e servizio finanziario	12
Art. 23 - Bilancio e programmazione finanziaria	13
Art. 24 - Revisione economica e finanziaria	13
Art. 25 - Servizio di tesoreria	13
Titolo Sesto – Norme Finali e Transitorie	13
Art. 26 – Fondo spese	13
Art. 27 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.....	13

Titolo Primo – Costituzione e Finalità dell’Unione

Art. 1 – Istituzione dell’Unione

1. L’Unione di Comuni della Maiella (di seguito indicata come “Unione”) è costituita - ai sensi dell’articolo 32 e successive modifiche integrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - dai Comuni di Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Turrivalignani.
2. L’Unione è un Ente Locale con potestà statutaria e regolamentare, che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.
3. L’ambito territoriale dell’Unione corrisponde a quello dei Comuni che la costituiscono.
4. La sede legale dell’Unione è situata nel territorio del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore. I suoi organi possono riunirsi anche in altre sedi, purché appartenenti al territorio dei Comuni dell’Unione.
5. Lo statuto dell’Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti.
6. Per le successive modifiche, la Giunta dell’Unione approva le “proposte di modifica” che saranno inviate, a cura del Presidente dell’Unione, ai Comuni aderenti entro 10 gg dalla deliberazione di Giunta.
7. I Consigli dei Comuni aderenti dovranno deliberare in merito alle modifiche dello Statuto dell’Unione, entro 30 gg dal ricevimento della “proposta di modifica”. Decorso tale termine senza che vi sia stata deliberazione, le modifiche s’intendono approvate dal comune inadempiente.
8. Lo statuto modificato, se approvato dai due terzi dei comuni aderenti, è sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’Unione secondo le procedure e le maggioranze previste per l’approvazione degli Statuti comunali.
9. L’Unione, attraverso una apposita deliberazione del Consiglio, adotta un proprio stemma e un proprio standardo o gonfalone. L’utilizzo degli stessi è disciplinato da un apposito regolamento, adottato dal Consiglio.

Art. 2 – Finalità e ruolo dell’Unione

1. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare con efficienza, efficacia e trasparenza, funzioni e servizi comunali ed ogni altra attività o progetto di interesse per le amministrazioni associate, con l’obiettivo di garantire un migliore presidio e una più efficace erogazione dei servizi pubblici locali e delle azioni di promozione territoriale.
2. L’Unione riconosce e promuove le autonomie locali e definisce e promuove lo sviluppo e l’integrazione dei territori dei Comuni aderenti, in un’ottica di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi erogati alle comunità locali. Nei limiti delle forme previste dalle convenzioni di conferimento dei servizi, l’Unione riconosce e supporta il ruolo dei Comuni aderenti e ne valorizza, all’interno di un quadro strategico coerente, specificità e differenze.
3. Inoltre, l’Unione:
 - a) organizza e gestisce l’esercizio associato di specifiche funzioni e servizi comunali conferiti dai Comuni associati;
 - b) promuove e coordina le iniziative rivolte alla valorizzazione in ambito economico, sociale, ambientale, culturale e turistico del proprio territorio, favorendo lo sviluppo e il progresso civile e il miglioramento della qualità della vita;

- c) garantisce e promuove, attraverso la propria azione amministrativa, pari opportunità tra generi, generazioni, territori e si impegna a rimuovere ostacoli e discriminazioni a una piena realizzazione delle persone;
 - d) esercita eventuali funzioni conferite dagli Enti sovraordinati;
 - e) si fa portavoce e referente unitaria degli interessi delle comunità aderenti anche nei rapporti con altri livelli istituzionali, rafforzando la capacità di rappresentanza, promozione e tutela delle comunità locali associate;
 - f) coopera con altre Amministrazioni, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per lo sviluppo e la crescita;
 - g) sviluppa prioritariamente l'uso diffuso delle tecnologie informatiche e digitali, per ottimizzare il lavoro e offrire alle comunità servizi più rapidi e innovativi.
4. All'Unione si applicano di norma, in quanto compatibili e non derogati, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Art. 3 – Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Unione può essere sciolta attraverso una comune deliberazione di almeno due terzi dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, adottata con le procedure e le maggioranze richieste dalle modifiche statutarie.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma, dovranno essere trasmesse all'Unione dei Comuni entro 10 gg dall'approvazione dei consigli comunali;
4. Dal ricevimento delle deliberazioni di cui sopra, l'Unione dei Comuni non potrà più compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresa la partecipazione ad avvisi pubblici e qualunque spesa non riconducibile alla gestione ordinaria;
5. Entro 30 gg del ricevimento delle deliberazioni di cui al precedente comma, l'Unione dei Comuni, per il tramite del Segretario dell'Unione, procederà all'avvio dell'istruttoria per lo scioglimento condotta congiuntamente dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Unione, dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione, dal Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione, sottoscritta dal Segretario dell'Unione e con il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni. L'istruttoria definirà: le modalità di riparto e conferimento delle risorse umane e strumentali in capo all'Unione, le modalità di subentro nei rapporti giuridici, sia attivi che passivi ed in generale la dettagliata definizione di ogni aspetto necessario riguardanti i rapporti tra i singoli comuni e l'unione. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 gg dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 4 salvo comprovate ragioni di ritardo che dovranno essere approvate dalla Giunta dell'Unione. I soggetti incaricati per l'istruttoria finalizzata allo scioglimento risponderanno in forma solidale per il mancato rispetto del termine.
6. L'istruttoria di cui al precedente comma sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione. La delibera di approvazione sarà adottata con le procedure e le maggioranze richieste dalle modifiche statutarie.
7. A seguito della deliberazione di approvazione di cui al comma 6, il Segretario dell'Unione, per il tramite del responsabile finanziario avvierà il procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di un professionista qualificato da incaricare per la liquidazione dell'Unione dei Comuni.
8. L'atto di liquidazione, da produrre entro 120 gg dal conferimento dell'incarico, rimesso dal professionista e munito del parere favorevole del responsabile finanziario dell'Unione dei Comuni e del Revisore dei Conti dell'Unione, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione;

9. Successivamente all'approvazione dell'atto di liquidazione sarà avviata la fase di liquidazione.
10. Lo scioglimento decorrerà dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dell'atto finale di liquidazione.
11. Con la delibera di approvazione di cui al comma 10, verranno intese sospese tutte le funzioni degli Organi dell'Unione, soggetti solo ad eventuali rinnovi, fatta eccezione dei quelle riconducibili al Presidente dell'Unione e finalizzate a concludere le attività di liquidazione.
12. Tutti i Comuni aderenti all'Unione resteranno vincolati agli obblighi statuari fino all'approvazione dell'atto finale di liquidazione.
13. A seguito della deliberazione di cui al comma 6 dell'Unione, i Comuni ritornano nella piena titolarità delle funzioni, dei servizi e dei compiti conferiti in precedenza all'Unione. I Comuni succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, ciascuno secondo una quota stabilita dal Consiglio dell'Unione a seguito di una apposita istruttoria. Il personale trasferito all'Unione ritorna nel Comune presso il quale prestava servizio originariamente; il personale a tempo indeterminato assunto successivamente può esser trasferito a uno dei Comuni che costituivano l'Unione.

Art. 4 – Adesione all'Unione

1. I Comuni non appartenenti all'Unione – di norma contermini al territorio dell'Unione – possono chiedere l'adesione all'Unione tramite una delibera dei rispettivi Consigli comunali, adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statuarie.
2. L'adesione all'Unione è subordinata al positivo accoglimento della richiesta e la conseguente modifica del presente Statuto, così come disciplinato dall'art. 1 del presente Statuto.
3. L'adesione all'Unione ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione di modifica allo Statuto dell'Unione.
4. Dalla domanda di adesione alla convocazione del Consiglio dell'Unione di cui al comma 6, art. 1 dovrà trascorrere un periodo di 6 mesi durante i quali tra il Comune che intende aderire e l'Unione dovrà essere predisposto e condiviso un piano organizzativo ed economico finanziario per l'ampliamento della gestione associata di ciascuna funzione o servizio in Unione da parte del nuovo comune candidato all'adesione.
5. Gli Organi dell'Unione, a seguito di nuove adesioni e in funzione della nuova dimensione dell'Ente, provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti. L'ingresso di nuovi componenti degli organi dell'Unione ha luogo nei termini temporali di efficacia del procedimento di adesione, recesso o esclusione dall'Unione.

Art. 5 – Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune aderente all'Unione può scegliere di recedere unilateralmente, adottando una delibera consigliare approvata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statuarie.
2. I Comuni associati non possono recedere dall'Unione nei primi cinque anni decorrenti dall'approvazione dell'atto di adesione all'Unione stessa.
3. In caso di recesso di uno o più Comuni, questi, unitamente alla delibera di Consiglio Comunale in cui manifestano la volontà di recedere, produrranno uno studio di attuazione, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, dal Segretario Comunale e con il parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune. Lo studio definirà: le modalità di riparto e conferimento delle risorse umane e strumentali in capo all'Unione, le modalità di subentro nei rapporti giuridici, sia attivi che passivi.
4. Lo studio prodotto dal/i Comuni che intende/ono recedere sarà sottoposto, in prima istanza, a cura del Segretario dell'Unione al parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Unione,

del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione, del Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione e del Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni. I pareri dovranno essere resi al Segretario dell'Unione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istruttoria proposta dal comune recedente.

5. Nel caso in cui uno o più dei responsabili d'Area di cui al comma precedente esprima parere non favorevole sullo studio presentato dal Comune che intende recedere, sotto il coordinamento congiunto del Segretario dell'Unione e del Segretario del Comune recedente, sarà avviata una fase in contraddittorio tra i rispettivi Responsabili d'Area al fine di addivenire alla formulazione di uno studio di attuazione condiviso in grado di raccogliere il parere favorevole dei responsabili d'area di entrambi gli Enti (Comune redente/Unione dei Comuni). La fase in contraddittorio dovrà essere conclusa entro 120 gg dal ricevimento da parte del Segretario dell'Unione del parere non favorevole di uno o più responsabili d'Area dell'Unione dei Comuni.
6. Nel caso in cui, a conclusione della fase in contraddittorio, non si giunga alla condivisione dello studio di attuazione, il Segretario dell'Unione, per il tramite del responsabile finanziario avvierà il procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di un professionista qualificato da incaricare per la definizione dello studio di attuazione. Gli oneri del professionista graveranno in parti uguali tra l'Unione ed il Comune che intende recedere. I Segretari ed i responsabili d'area coadiuveranno il lavoro del professionista incaricato. Tale studio sarà implicitamente accettato dai responsabili di entrambe le aree e sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune che intende recedere.
7. Nel caso in cui la fase in contraddittorio giunga alla redazione di uno studio di attuazione munito dei pareri favorevoli dei Responsabili d'Area e dei Revisori contabili di entrambi gli Enti (Unione e Comune recedente), lo stesso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune che intende recedere.
8. I rispettivi Consigli, chiamati a deliberare sull'approvazione dello studio di attuazione e ad accogliere (per l'Unione) e confermare (per il comune che intende recedere) l'istanza di recesso, dovranno essere convocati entro 20 gg della trasmissione dello studio di attuazione (redatto dal professionista incaricato o munito dei pareri favorevoli dei responsabili d'area) da parte dei Segretari al Presidente dell'Unione e al Sindaco del Comune che intende recedere.
9. Fino alla deliberazione di cui sopra, da parte di entrambi gli enti, il recesso non ha alcuna efficacia.
10. Entro 20 gg dalla deliberazione di cui sopra, l'Unione provvederà alla convocazione del Consiglio per i necessari adeguamenti statutari ai sensi del comma 6, art. 5 del presente Statuto.
11. Nella deliberazione di recesso dall'Unione, di cui al comma 8 del presente articolo il Comune che intende recedere dispone l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte verso l'Unione, compreso il pagamento di quote residue.
12. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di marzo ed ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione e del Comune recedente dello studio di attuazione di cui ai precedenti comma. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
13. In merito al recesso valgono le seguenti linee guida:
 - a. *funzioni, servizi e attività*: il recesso comporta la cessazione del conferimento delle singole funzioni o servizi all'Unione;
 - b. *patrimonio*: il patrimonio dell'Unione resta nella disponibilità dell'Unione, ad eccezione di conferimenti da parte del Comune che intende recedere – purché si tratti di beni che possono essere frazionati;

- c. *personale*: il personale assegnato in comando o distaccato presso l'Unione da parte del Comune che intende recedere torna al Comune di appartenenza;
- d. *obbligazioni*: il Comune che intende recedere mantiene gli impegni assunti prima dell'adozione della delibera di recesso. Con riferimento alle obbligazioni finanziarie pluriennali, nonché a quelle di qualsiasi tipo gravanti sull'Unione ed assunte prima della deliberazione di recesso di cui al comma 8 del presente articolo, qual ora il venire meno dell'impegno da parte del Comune recedente sia causa di maggiori oneri a carico degli altri comuni aderenti all'Unione, il Comune recedente resterà vincolato nei medesimi termini in cui lo era al momento dell'assunzione da parte dell'Unione, fino alla completa estinzione dell'obbligazione medesima

Art. 6 – Esclusione dall'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione, su proposta della Giunta, può deliberare l'esclusione di un Comune aderente in caso di gravi e reiterate violazioni dello Statuto. L'elenco dei casi di violazione è definito con apposita delibera dal Consiglio dell'Unione, quali ad esempio la mancata nomina, senza giustificato motivo, dei rappresentanti negli Organi dell'Unione stessa, il mancato e reiterato pagamento delle quote dovute, l'adozione di iniziative e comportamenti contrari alle finalità statutarie dell'Unione. La deliberazione di esclusione viene assunta con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. La Giunta dell'Unione, prima di sottoporre la proposta di esclusione al Consiglio dell'Unione, invia, a cura e firma del presidente, un preavviso di esclusione al Comune verso il quale intende agire.
3. Il Comune interessato ha 30 gg di tempo dal ricevimento del preavviso per proporre le proprie osservazioni in merito al preavviso di esclusione.
4. Viste le osservazioni avanzate dal Comune interessato o nel silenzio di quest'ultimo, la Giunta dell'Unione proporrà al Consiglio dell'Unione l'esclusione del Comune interessato.
5. Entro 30 gg dalla deliberazione di esclusione da parte del Consiglio dell'Unione di cui al comma 4, l'Unione dei Comuni, per il tramite del Segretario dell'Unione, procederà all'avvio dell'istruttoria per l'esclusione condotta congiuntamente dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Unione, dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione, dal Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione, sottoscritta dal Segretario dell'Unione e con il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni. L'istruttoria definirà: le modalità di riparto e conferimento delle risorse umane e strumentali in capo all'Unione, le modalità di subentro nei rapporti giuridici, sia attivi che passivi ed in generale la dettagliata definizione di ogni aspetto necessario riguardanti i rapporti tra il comune escluso e l'Unione. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 gg dal ricevimento dalla deliberazione di cui al comma 4 salvo comprovate ragioni di ritardo che dovranno essere approvate dalla Giunta dell'Unione. L'istruttoria di cui al precedente comma sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione. La delibera di approvazione sarà adottata con le procedure e le maggioranze richieste dalle modifiche statutarie.
6. A seguito della deliberazione di approvazione di cui al comma 5, il Segretario dell'Unione, per il tramite del responsabile finanziario avvierà il procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di un professionista qualificato nel caso in cui si verifichino le condizioni per cui la nomina del professionista è prevista all'art. 5. Gli oneri del professionista incaricati saranno a carico del Comune escluso.
7. L'esclusione decorrerà dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dell'atto finale di liquidazione.

8. Con la delibera di approvazione di cui al comma 5, verranno intese sospese tutte le funzioni dei rappresentanti del Comune escluso negli Organi dell'Unione, soggetti solo ad eventuali rinnovi.
9. Il Comune escluso resterà vincolato agli obblighi statutari fino all'approvazione dell'atto finale di liquidazione.
10. A seguito della deliberazione di cui al comma 5 dell'Unione, il Comune escluso ritorna nella piena titolarità delle funzioni, dei servizi e dei compiti conferiti in precedenza all'Unione. Il personale trasferito all'Unione ritorna nel Comune escluso.
14. La cessazione dei componenti degli organi dell'Unione ha luogo nei termini temporali di efficacia del procedimento di esclusione dall'Unione.
15. Nel procedimento di esclusione restano valide le linee guida di cui al comma 13 dell'art. 5 del presente Statuto.
16. In qualsiasi momento della procedura di esclusione rappresentata è possibile attivare e definire procedure conciliatorie tra il Comune e l'Unione.

Art. 7 – Attribuzione di funzioni e servizi

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni, funzioni, servizi e attività che questi ultimi decidono di conferire. Il conferimento di funzioni, servizi e attività avviene attraverso convenzioni, approvate a maggioranza semplice dai singoli Consigli comunali, nelle quali sono previsti:
 - a. contenuto e perimetro della funzione, servizio o attività conferita
 - b. criteri di ripartizione dei costi tra gli Enti
 - c. durata del conferimento, di norma a tempo indeterminato
 - d. eventuali modalità di trasferimento di risorse umane, strumentali o finanziarie
2. Al conferimento di determinate funzioni, servizi e attività possono concorrere solo alcuni dei Comuni aderenti, e comunque in una percentuale non inferiore al 60% dei Comuni appartenenti all'Unione. Nel caso di provvedimenti che riguardano direttamente funzioni, servizi o attività conferiti soltanto da una parte di Comuni, i rappresentanti dei Comuni non coinvolti devono astenersi.
3. L'Unione può stipulare convenzioni per la gestione associata anche con Comuni non aderenti e, più in generale, con altre Unioni o Enti sovraordinati.
4. L'Unione potrà svolgere ulteriori funzioni, conferite direttamente dalla Regione o da altri Enti sovraordinati.

Titolo Secondo – Organi di Governo dell'Unione

Art. 8 – Disposizioni generali

1. Gli Organi dell'Unione sono: Consiglio dell'Unione, Giunta dell'Unione, Presidente dell'Unione. Ne possono far parte unicamente Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali dei Comuni appartenenti all'Unione.
2. I Consigli comunali provvedono alla nomina dei rappresentanti spettanti attraverso una delibera consigliare, entro trenta giorni dal loro insediamento.
3. Gli organi dell'Unione, a seguito di nuove adesioni, recessi o esclusione, in funzione della nuova dimensione dell'Ente provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti.
4. Agli Organi dell'Unione e ai loro membri sono applicate le norme generali stabilite dalla legge per i Comuni di pari dimensioni.

Art. 9 – Il Consiglio dell’Unione

1. Il Consiglio dell’Unione determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei Consigli Comunali.
2. Il Consiglio non può cedere o delegare le proprie funzioni ad altri Organi dell’Unione.
3. Il Consiglio è composto da:
 - a. i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione (membri di diritto)
 - b. oltre al Sindaco, 2 consiglieri per ciascun Comune
4. I Consigli comunali eleggono i propri consiglieri garantendo che uno dei consiglieri eletti rappresenti gli esponenti di minoranza consiliare, qualora presente.
5. Il Consiglio dell’Unione adotta un regolamento di funzionamento, nel quadro dei principi presenti nello Statuto, garantendo ai consiglieri le prerogative previste dalla normativa in materia.

Art. 10 – Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione segreta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri componenti il Consiglio, esclusi i membri di diritto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta per un massimo di ulteriori 2 volte, con le medesime modalità. In successiva seduta da tenersi entro 10 giorni si procederà all’elezione a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio verso l’esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, statuti, regolamenti, convenzioni e patti in genere.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità di elezione del Presidente di cui al comma 1.
4. Il Presidente e il Vice presidente del Consiglio cessano dalle rispettive cariche a seguito della convalida dei nuovi consiglieri nominati successivamente al rinnovo di ogni singolo Consiglio comunale.
5. In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vice Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
6. In prima convocazione la presidenza del Consiglio viene assunta dal consigliere più anziano d’età.
7. La prima convocazione del Consiglio viene realizzata secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale del Comune più grande dell’Unione.

Art. 11 – La Giunta dell’Unione

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell’Unione per tradurli in specifiche politiche e strategie di intervento. Adotta i regolamenti sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio. Orienta l’azione dell’apparato amministrativo e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati e adotta a maggioranza dei presenti gli atti a rilevanza esterna che per legge o per regolamento non siano attribuiti alle competenze di altri Organi.
3. È attribuita ai Sindaci la facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisce in caso di temporanea assenza.

4. Alle sedute della Giunta possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori comunali competenti rispetto a specifiche materie trattate.

Art. 12 – Il Presidente dell’Unione

1. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Convoca e presiede la Giunta e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione, garantendo la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
2. Il Presidente, scelto tra i Sindaci dei Comuni associati, è nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Unione. L'elezione del Presidente garantisce una equa turnazione tra i diversi Comuni aderenti all'Unione.
3. A seguito di istituzione dell'Unione, il Presidente dell'Unione resta in carica per sei mesi e, in ogni caso, continua a svolgere le funzioni assegnate fino alla nomina del nuovo Presidente. Non potrà essere eletto presidente dell'Unione chi ha già rivestito tale incarico fin quando tutti i comuni fondatori all'Unione non abbiano rivestito tale carica almeno una volta. Successivamente la durata sarà di tre anni.
4. A maggioranza qualificata dei due terzi il consiglio potrà eleggere, quale presidente, il rappresentante di un comune che ha già rivestito tale carica prima ancora che tutti i Comuni abbiano rivestito la medesima carica.
5. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, il voto del Presidente prevale sia in Giunta che in Consiglio.
6. Il Presidente può nominare, tra i membri della Giunta, un Vice-Presidente che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento.
7. Il Presidente delega a membri della Giunta ed eventualmente del Consiglio il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Titolo Terzo – Strumenti e Istituti per la Partecipazione

Art. 13 – Principi di rappresentanza, partecipazione e accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Si applicano all'Unione tutte le disposizioni in materia di trasparenza e accesso civico.
2. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti nei Comuni aderenti il diritto di partecipare alla formazione delle decisioni politico-amministrative, secondo principi e forme stabilite da un apposito Regolamento per la partecipazione della cittadinanza.
3. L'Unione garantisce il diritto alla partecipazione attraverso l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente, fornendo un'informazione completa sulla propria attività, coinvolgendo dove possibile gli interessati – soggetti singoli o collettivi – nella determinazione dell'indirizzo, nell'attuazione e nel controllo delle proprie attività. Le modalità di coinvolgimento e partecipazione sono stabilite da un apposito Regolamento per la partecipazione della cittadinanza.

4. Il Regolamento per la partecipazione della cittadinanza disciplina referendum, petizioni, conferenze aperte alla cittadinanza. Il Regolamento è adottato dal Consiglio dell'Unione entro sei mesi dal primo insediamento.

Art. 14 Conferenze degli Assessori

1. La Giunta dell'Unione, al fine di assicurare il coordinamento tra gli Enti e la definizione degli indirizzi di azione, può istituire apposite Conferenze degli Assessori. Le Conferenze degli Assessori sono composte dagli Assessori competenti per materia di ogni singolo Comune. Le modalità di funzionamento sono disciplinate attraverso uno specifico regolamento interno. Alle Conferenze possono partecipare, senza diritto di voto, referenti tecnici dei singoli Enti.

Art. 15 – Riunioni plenarie degli Organi dell'Unione

1. Gli Assessori comunali possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Unione in occasione della trattazione di argomenti riguardanti la loro delega.
2. Il Presidente dell'Unione può convocare, con scopo di informazione e allargamento della partecipazione, l'assemblea di tutti gli Assessori comunali.

Titolo Quarto – Organizzazione Amministrativa

Art. 16 – Principi generali di gestione

1. L'Unione, secondo la propria autonomia, stabilisce la propria struttura organizzativa e le modalità di gestione dei servizi, propri e conferiti dai Comuni, attraverso un regolamento che disciplina gli aspetti legati all'organizzazione della struttura organizzativa, compresi quelli legati al fabbisogno di personale, eventuali funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, la possibilità di fare ricorso – al di fuori della dotazione organica e in mancanza di analoghe professionalità interne – a figure di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed autonomia operativa, al rispetto della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli Organi elettivi.
3. La struttura amministrativa è definita allo scopo di mantenere il principio di rappresentanza politica espressa dai cittadini e consentire a Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali di compiere scelte coerenti con il mandato elettorale espresso dalla propria comunità.
4. Gli Organi dell'Unione, ai sensi della normativa, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
5. L'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del personale come elemento per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Adotta l'assetto organizzativo più adatto per sviluppare tecniche di controllo e gestione dei risultati, anche attraverso la progressiva informatizzazione delle attività.

Art. 17 – Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una sua dotazione organica. Sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Unione, la Giunta approva il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica.
2. L'Unione si avvale di personale proprio e/o dei Comuni aderenti, che lo mettono a disposizione attraverso trasferimento, distacco o comando regolati da intese e convenzioni.

3. L'impiego del personale da parte dell'Unione è improntato agli obiettivi di:
 - a. dotare l'Unione delle figure professionali più idonee al legittimo funzionamento e al presidio dei servizi e delle attività svolte;
 - b. valorizzare le professionalità presenti, incentivando la specializzazione delle competenze;
 - c. garantire il costante raccordo tra gli uffici comunali e gli uffici dell'Unione, e tra i rispettivi responsabili dei servizi.
 - d. Valgono per il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione tutte le clausole di salvaguardia in caso di recesso, revoca di funzioni o scioglimento dell'Unione previste dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 18 – Segretario e Direzione dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento al Segretario presso i Comuni e le funzioni di coordinamento dell'Unione.
2. Il Segretario dell'Unione è individuato, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 ter del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Presidente dell'Unione tra i Segretari dei Comuni associati, attraverso una apposita convenzione con il Comune o i Comuni interessati.

Art. 19 – Collaborazione tra gli Enti

1. L'Unione ricerca la proficua collaborazione organizzativa con le Amministrazioni comunali, con lo scopo di rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle professionalità dei dipendenti degli Enti.
2. L'Unione indirizza e coordina l'adozione di iniziative dirette a diffondere procedure, metodi, strumenti e culture omogenei tra la propria struttura amministrativa e quelle dei Comuni aderenti.
3. L'Unione può istituire tavoli di coordinamento tecnico, composti da referenti indicati dai Comuni aderenti su specifiche materie, con lo scopo di armonizzare nel tempo scelte e metodi di lavoro, supportando l'Unione e i Comuni nel raggiungimento degli obiettivi.

Art. 20 – Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti e alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 21 – Nomina dei rappresentanti

1. Il Consiglio dell'Unione, nomina a maggioranza i rappresentanti dell'Ente nelle istituzioni e nelle aziende dove l'Unione è subentrata ai Comuni.

Titolo Quinto – Risorse ed Aspetti Economico-Finanziari

Art. 22 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla legge dello Stato. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito stabilito dalle normative in materia di finanza pubblica locale.

2. All'Unione competono gli introiti che derivano da contributi, tariffe e tasse sui servizi ad essa affidati. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie e ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Salvo diversi accordi adottati dalla Giunta, i Comuni aderenti compartecipano alle attività generali dell'Unione attraverso trasferimenti finanziari, strumentali e personali secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente.

Art. 23 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo nei termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina allo scopo di garantire reciproca omogeneità funzionale.
2. I Comuni appartenenti all'Unione deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del Bilancio dell'Unione.
3. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale.
4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 24 - Revisione economica e finanziaria

1. L'Unione si dota, secondo le previsioni di legge, di un organo di revisione economica e finanziaria. L'organo di revisione ha diritto di acquisire, per lo svolgimento delle sue funzioni, atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 25 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Titolo Sesto – Norme Finali e Transitorie

Art. 26 – Fondo spese

1. Per la gestione del primo esercizio corrente, i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro tre mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno in corso.
2. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, eventuali contributi relativi allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme da parte dell'Unione.
3. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto, fino all'affidamento da parte dell'Ente, dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 27 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.
3. L'Unione provvede a pubblicare copia dell'Atto costitutivo e del presente Statuto – così come delle successive, eventuali modifiche – sul proprio Albo e su quello dei Comuni associati. Cura l'invio di una copia al Ministero dell'Interno e all'ANCI.
4. Atti Regolamentari – Fino alla approvazione di nuovi atti regolamentari, l'Unione applica, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti approvati dal Comune in cui ha Sede l'Unione.
5. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune dove ha sede l'Unione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.